

## **TI\_GERICHTE 36.2017.90 vom 3. Januar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-01-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2017.90](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2017.90)

FR: TI\_GERICHTE 36.2017.90 du 3 janvier 2018

IT: TI\_GERICHTE 36.2017.90 del 3 gennaio 2018

### **Regeste**

Conferma della decisione su reclamo della cassa di compensazione che dichiara irricevibile il reclamo perché inoltrato tardivamente contro una decisione di affiliazione d'ufficio ad un assicuratore malattie svizzero

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

cpv. 2 LPAmM prevede che la domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Per l'art. 15 cpv. 3 LPAmM l'autorità decide senza contraddittorio. Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LPAmM i termini stabiliti dalla legge o fissati dall'autorità non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b), dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c). Per l'art. 17 cpv. 4 LPAmM la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (lett. a). Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 38 cpv. 2bis LPGa, il cui tenore è analogo all'art.

#### **E. 17**

cpv. 4 LPAmM, il TF ha stabilito che si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014). Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l'assicurato doveva prevedere l'invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014; STF 8C\_89/2011 del 24 febbraio 2011). L'invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C\_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52). Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001). Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. DTF 122 I 139

consid. 1, pag. 142-144). In DTF 141 II 429 il TF ha stabilito che in presenza di un ordine di trattenere gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l'ultimo giorno del termine di sette giorni dalla ricezione dell'invio da parte dell'ufficio postale del domicilio del destinatario. Nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, il legislatore non ha inteso modificare questa presunzione; i principi dedotti dalla giurisprudenza federale anteriore rimangono (consid. 3.3). Spetta a colui che sa di essere parte in una procedura giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d'informare l'autorità della sua assenza; una domanda di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente (consid. 3.1 e 3.2).

5. Nella presente vertenza, dal tracciamento dell'invio, emerge che la decisione, datata 26 maggio 2017 (doc. 28), è stata spedita dalla Cassa già in data 24 maggio 2017 tramite raccomandata (doc. 35). Il 26 maggio 2017 l'invio è arrivato presso il punto di lavorazione / di ritiro "\_\_\_\_\_ " ed è stato avvisato per il ritiro (invito di ritiro) con scadenza il 2 giugno 2017 (doc. 35). Sabato 27 maggio 2017 l'invio è giunto presso il punto di lavorazione / di ritiro "\_\_\_\_\_ ". Il 31 maggio 2017 l'insorgente ha prorogato la scadenza al 30 giugno 2017: il termine di giacenza è stato prolungato dal destinatario (doc. 35). Il 26 giugno 2017 la decisione è stata recapitata allo sportello (doc. 35). In concreto l'insorgente era al corrente della circostanza che era in corso una procedura di affiliazione presso un assicuratore svizzero. Egli ha infatti dapprima ricevuto la decisione del 24 febbraio 2017 tramite la quale la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che l'obbligo d'assicurazione dell'insorgente ai sensi del diritto cantonale e federale è fissato a partire dal 1° marzo 2014, data di entrata in Svizzera e gli ha assegnato un termine di 30 giorni per produrre un documento a comprova dell'avvenuta iscrizione (doc. 26). In seguito gli è stata notificata la diffida del 29 marzo 2017, tramite la quale gli è stato ingiunto di produrre quanto richiesto entro il 21 aprile 2017, in difetto di che sarebbe stato iscritto d'ufficio presso un assicuratore riconosciuto dall'UFSP (doc. 27). L'assicurato doveva, quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti. La decisione raccomandata del 26 maggio 2017 può pertanto essere ritenuta notificata al destinatario l'ultimo dei sette giorni di giacenza (cfr. doc. 35). Il termine di 30 giorni per presentare reclamo era pertanto ampiamente scaduto già prima dell'inizio delle ferie giudiziarie il 15 luglio (cfr. art. 16 cpv. 1 LPamm). La notifica, in data 24 agosto 2017, del reclamo datato 22 agosto 2017 è di conseguenza tardiva. Va ancora rilevato che l'insorgente non fa valere alcun motivo per un'eventuale restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempite le condizioni previste dall'art. 15 cpv. 1 LPamm. A questo proposito va rammentato che l'istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C\_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265

consid. 1a). La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre reclamo contro la decisione del 26 maggio 2017. In effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l'inoltro tardivo del reclamo. Il ricorrente non ha d'altronde invocato ragioni particolari in tal senso. Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto tardivo il reclamo e l'ha dichiarato irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014 in cui l'Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall'altra, che l'insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007). 6. In queste condizioni il ricorso, irricevibile in quanto non vengono addotte argomentazioni relative al contenuto della decisione impugnata, va in ogni caso respinto giacché la decisione su reclamo della Cassa si rivela corretta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.